



*Un set completo
di tools sempre in linea
a disposizione del dirigente
FIRST-CISL RSA,
di SAS di complesso
e di gruppo.*



RSAA Toolkit

Indice

INDICE RSA TOOLKIT

1. Breve storia delle rappresentanze sindacali

2. RSA – Rappresentanze Sindacali Aziendali

Costituzione delle RSA

- Requisiti
- Unità produttiva
- Compiti
- Organi
- Congresso
- Elezione
- Direttivo
- Segreteria
- Permessi ai dirigenti RSA
- Trasferimento dirigenti RSA

Schede riepilogative

3. Locali per le RSA

4. Diritto di assemblea

- Assemblee del personale
- Assemblee in orario di sportello
- Partecipazione dirigenti esterni
- Assemblee unità produttive minori

5. Permessi per i C.I.A.

6. Diritto di affissione (Albi sindacali)

7. Organi di coordinamento

- Costituzione
- Segretari e permessi sindacali
- Segretari degli organi di coordinamento e cessione di ramo d'azienda
- distacchi dei segretari degli organi di coordinamento

8. Sas di Complesso

Costituzione
Compiti
Sede
Organi
Congresso
Organo di coordinamento
Convocazioni
Direttivo
RSA fino a dieci (10)
Compiti del Direttivo
Segreteria
Rotazioni
Incorporazioni

9. Sas di Gruppo

Costituzione
Organi
Congresso
Direttivo
Compiti
Scadenza organi

10. Modulistica



CAPITOLO 1

Breve storia delle rappresentanze sindacali aziendali

Capitolo 1

Breve storia delle rappresentanze sindacali

COME E QUANDO NASCONO LE RAPPRESENTANZE SINDACALI IN ITALIA

LE COMMISSIONI INTERNE

Le prime rappresentanze sindacali, chiamate **Commissioni Interne**, nascono all'inizio del Novecento dopo la costituzione di alcune importanti Federazioni nazionali di categoria che riescono a instaurare accordi contrattuali a livelli di azienda.

Nel 1906 in Piemonte si stipulano i primi accordi a Torino all'**Itala** (settore meccanico-automobilistico) e ad Alessandria alla **Borsalino** che consistevano in una sorta di scambio: la Federazione di categoria aveva il monopolio sul collocamento e in cambio concedeva un periodo di **tregua conflittuale**, a cui facevano seguito altri periodi durante i quali si usava la "**conciliazione**" prima di proclamare gli scioperi.

ELEZIONE DELLE COMMISSIONI INTERNE

Agli operai si riconosceva il diritto di eleggere una Commissione Interna costituita da alcuni dipendenti che rappresentavano il sindacato.

A questi era demandato il compito, unitamente alla direzione della fabbrica, di risolvere "**le controversie e tutti i conflitti di qualsiasi natura**".

I PRIMI SINDACATI: CGdL E CIL

I componenti della Commissione Interna dovevano essere iscritti al sindacato e venivano eletti dai soli iscritti. Tale procedura venne applicata prima nell'ambito dei sindacati aderenti al **CGdL (Confederazione Generale del Lavoro)** di origine socialista, e nella seconda decade del Novecento anche nelle Federazioni di origine cattolica che si assoceranno poi alla **CIL (Confederazione Italiana del Lavoro)**.

I SINDACATI NELL'ERA FASCISTA

Con l'avvento del fascismo le libere associazioni dei lavoratori vennero dichiarate illegali e il solo sindacato fascista poteva firmare i contratti di lavoro in rappresentanza dei dipendenti.

QUESTE LE TAPPE PIU' SIGNIFICATIVE

- **2 ottobre 1925:** Il patto di Palazzo Vidoni fra Confindustria e sindacati fascisti sanciva il reciproco monopolio sindacale;
- **3 aprile 1926** abolizione del diritto di sciopero che trasformò il sindacato fascista in organo dello Stato.

I CONTRATTI “ERGA OMNES”

Il contratto collettivo era ormai una realtà non eliminabile dai rapporti di lavoro, il fascismo conferì **valore di legge ai contratti nazionali che diventarono validi “erga omnes”**.

CADUTA DEL FASCISMO

- 25 luglio 1943 assistiamo alla prima caduta del Fascismo: nei **45 giorni** del governo del generale **Badoglio** il ministro delle corporazioni Leopoldo Piccardi (un tecnico sensibile) procede alla nomina dei “Commissari alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali corporative”. **Bruno Buozzi** chiamato ad assumere il commissariamento dei sindacati accetta ponendo una serie di condizioni (***fra cui il coinvolgimento di rappresentanti di altre correnti oltre a quella socialista, e cioè comunista, democristiana e azionista***). Il ritorno alle Commissioni Interne finalizzato alla ricostruzione di un rapporto con la base operaia è la principale delle condizioni, insieme alla democratizzazione dei sindacati corporativi. Viene stipulato l'accordo **Buozzi-Mazzini** (quest'ultimo commissario della Confindustria) che riabilita le Commissioni Interne elette da tutti i lavoratori (**2 settembre 1943**).

*Si tratta di un accordo generale per tutte le aziende industriali: Le **Commissioni Interne** sono istituite per impiegati e per operai quando per ciascuna delle due qualifiche siano presenti almeno 20 dipendenti; fra 5 e 19 dipendenti viene nominato il fiduciario d'impresa. Fra i compiti assegnati alle **C.I.** oltre a quelli tradizionali è prevista la delega da parte della locale associazione sindacale dei lavoratori per **“le trattative per la stipulazione dei contratti collettivi dei lavoratori”** dipendenti dell'impresa.*

DALLE COMMISSIONI INTERNE ALLE Sas, Ssa e Nuclei Sindacali

Nelle diverse organizzazioni sindacali cresce la necessità di costituire propri nuclei aziendali fedeli e preparati dall'organizzazione per orientare il dibattito e l'iniziativa sindacale in fabbrica, cercando di contrastare il tendenziale corporativismo o aziendalismo delle Commissioni Interne.

Queste strutture vennero denominate **Sas (Sezioni aziendali sindacali)** per la **Cisl**, **Ssa (Sezioni sindacali aziendali)** per la **Cgil** e **Nuclei aziendali** per la **Uil**. Queste però non godevano di un riconoscimento della controparte e quindi avevano ristrette agibilità. La conseguenza è la

nascita di un dualismo e anche di contrapposizioni. Questa situazione si prolunga negli anni '60.

NASCONO I CONSIGLI DI FABBRICA

Nel biennio 1968/1969 le Commissioni Interne si trovarono a essere bersaglio della contestazione spontanea sviluppatasi nel 1968-69, mettendo in luce l'invecchiamento delle strutture operaie tradizionali in particolare rispetto alla redazione delle piattaforme rivendicative del 1969. Nasceva quindi uno strumento nuovo e più ampio di partecipazione, quello dei **Consigli di fabbrica**, costituiti da delegati di "area" eletti dai lavoratori, ma non contrattati come rappresentanza con la controparte (salvo qualche raro caso).

Le Commissioni Interne vennero allora considerate più una forma burocratica di rappresentanza che uno specchio della realtà operaia.

NASCE LO STATUTO DEI LAVORATORI

Il 20 maggio del 1970, raccogliendo l'impostazione pluralistica della Costituzione (art. 39), si cercò di dare una disciplina alla rappresentanza sindacale in azienda istituendo per legge (art 19) le Rsa (Rappresentanze sindacali aziendali) che in forma paritetica fra le varie organizzazioni possono essere costituite *"ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva"*, ma con precise limitazioni alle organizzazioni che ne possono fruire:

- associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative su piano nazionale;
- associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell'unità produttiva.

Il **Referendum del 1995**, ha ulteriormente modificato il testo originale in quanto tale formulazione privilegiava le 3 maggiori Confederazioni **Cgil, Cisl e Uil**, parificando, in sostanza, il diritto di rappresentanza alla molteplicità di sigle firmatarie di accordi aziendali come occasione per il loro riconoscimento formale.

DAI CARS ALLE RSU

A partire dalla metà degli anni '80 Cgil, Cisl e Uil hanno riavviato il confronto interno nel tentativo di individuare nuovi modelli che potessero superare la crisi della rappresentatività ipotizzando nuove forme di rappresentanza in azienda da realizzare con accordi sindacali.

Il 29 maggio 1989 si pervenuti a un'ipotesi di accordo tra **Cgil, Cisl e Uil** per la costituzione dei **Consigli aziendali delle rappresentanze sindacali (Cars)**, che però si presentava abbastanza complicato nelle sue modalità di realizzazione. Stabiliva infatti una ripartizione "fifty/fifty" tra quote di rappresentanza di organizzazione e quote elettive. Le critiche a questa ipotesi di accordo sono state tali che il progetto non è stato più seguito e le tre Confederazioni hanno

definito con intesa quadro (1° marzo 1991) un nuovo modello organizzativo: le Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie).

LE RSU (Rappresentanze sindacali unitarie)

Patto tripartito del 23 luglio 1993

La crisi economica iniziata nel 1992 portò il governo a coinvolgere i sindacati in politiche pubbliche attraverso un accordo di concertazione sugli assetti contrattuali e sulle rappresentanze sindacali, adottando la nuova disciplina delle Rsu, sottoscritta fra Cgil, Cisl e Uil il 1° marzo 1991.

RSA Toolkit

CAPITOLO 2

R.S.A

Rappresentanze Sindacali Aziendali

Capitolo 2

R.S.A. (Rappresentanze Sindacali Aziendali)*(art.19 statuto dei lavoratori)***REQUISITI per la Costituzione***(art. 15 Accordo ABI)*

L'accordo ABI **stabilisce** che presso ciascuna unità produttiva che occupi **più di 15 dipendenti**, i lavoratori iscritti ad una medesima organizzazione sindacale stipulante, purché **in numero non inferiore ad 8** – possono costituire, nel loro ambito, una rappresentanza sindacale aziendale dell'organizzazione di appartenenza. ***I lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere indipendentemente dalla durata della loro prestazione lavorativa.***

UNITA' PRODUTTIVA*(art. 24 Accordo ABI)***Per unità produttive si intendono:**

- a) la direzione generale o centrale;
- b) il centro contabile (meccanografico od elettronico);
- c) il complesso delle dipendenze comunque denominate (sedi, filiali, succursali, agenzie, uffici, ecc.) operanti nell'ambito dello stesso comune.

COMPITI*(art.51 regolamento First Cisl)***Sono compiti della RSA:**

- l'esercizio dell'attività contrattuale in azienda di concerto con gli organi della Federazione competenti territorialmente e con le Sas di Complesso di riferimento;
- promuovere, d'intesa con le competenti strutture della Federazione, le adesioni alla Organizzazione;
- rappresentare la Federazione in Azienda.

ORGANI

(art.52 regolamento First Cisl)

Gli organi della RSA sono:

- il Congresso;
- il Comitato Direttivo;
- la Segreteria.

CONGRESSO

(art.53 regolamento First Cisl)

Il Congresso della RSA:

- **è composto da tutti gli iscritti dell'unità produttiva** e viene convocato in via ordinaria dal Comitato Direttivo della RSA **ogni 4 anni**, di concerto con la Struttura territorialmente competente, che ne stabilisce l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento;
- **deve essere convocato** in via straordinaria quando **almeno 1/3 degli iscritti** lo richieda in forma scritta. La richiesta sarà verificata dalla Segreteria territorialmente competente.

Nel caso vi sia carenza di iniziativa per la convocazione del Congresso della RSA, la convocazione viene effettuata dalla Segreteria territorialmente competente su delibera del proprio organo politico.

ELEZIONE

(art.54 regolamento First Cisl)

Il Congresso elegge, a scrutinio segreto, il **Comitato Direttivo della RSA** (di seguito Direttivo).

Il numero dei suoi componenti è stabilito dal Congresso secondo criteri di rappresentatività, funzionalità, specificità professionali, e di parità e di genere.

DIRETTIVO

(art.55 regolamento First Cisl)

Il Direttivo della RSA:

- **è l'organo** che dà attuazione agli indirizzi deliberati dal Congresso, nell'ambito delle linee di politica sindacale e organizzativa decise dagli organi territoriali e aziendali di riferimento;
- **elegge**, al proprio interno e con votazione segreta, il Segretario Responsabile e gli altri componenti di Segreteria, favorendo le specificità professionali e le pari opportunità e di genere.

Il Direttivo della RSA designa i dirigenti RSA che hanno diritto ad usufruire dei permessi sindacali secondo le vigenti norme.

SEGRETERIA

(art.56 regolamento First Cisl)

La Segreteria della RSA attua le decisioni assunte dal Direttivo per realizzare la miglior tutela degli interessi degli iscritti e dei lavoratori dell'unità produttiva.

Delle convocazioni del Direttivo della RSA dovrà essere informata la Segreteria territorialmente competente e la Sas di Complesso di riferimento.

PERMESSI AI DIRIGENTI DELLE RSA

(art.17 Accordo ABI)

I lavoratori delle rappresentanze sindacali aziendali, **possono eleggere**, nel loro ambito, propri dirigenti che per l'espletamento del loro mandato hanno diritto a permessi retribuiti nei limiti di:

1. un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive **fino a 200 dipendenti** delle categorie per le quali la stessa rappresentanza è organizzata cui spetta **1 ora all'anno aumentabile** (compatibilmente con le esigenze di servizio), **fino ad 1 ora e un quarto** per ciascun dipendente;

➤ *I permessi di cui sopra sono assegnati alla R.S.A. e vengono utilizzati dal Segretario Responsabile. In caso di avvicendamento durante l'anno del Segretario Responsabile durante l'anno, il Segretario subentrante ha diritto ad utilizzare le rimanenti ore del plafond annuale.*

➤ *Nel caso di costituzione della RSA durante l'anno i relativi permessi vanno riconosciuti in proporzione. Esempio la RSA costituita il 1° luglio ha diritto al 50% del plafond annuale.*

2. un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive **fino a 3.000 dipendenti**;

3. un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti delle categorie per le quali è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive con **più di 3.000 dipendenti (in aggiunta al numero minimo di cui al precedente punto).**

Ai dirigenti di cui ai punti 2 e 3 spettano: 8 ore mensili aumentabili (compatibilmente con le esigenze di servizio) **fino ad 11 ore mensili.**

Ai dirigenti predetti **spettano inoltre 3 giorni all'anno** di permessi retribuiti (*2 giorni all'anno nel caso di imprese che operino nell'ambito di una sola regione o di due regioni limitrofe*) per consentire la partecipazione alle riunioni dell'organo di coordinamento.

TRASFERIMENTO DIRIGENTI RSA

(art.23 Accordo ABI e art.22 Statuto dei Lavoratori)

Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali può essere disposto **solo previo nulla osta del sindacato di appartenenza.**

La **tutela** opera fino al **termine dell'anno successivo** a quello in cui è **cessato l'incarico** (art. 22 dello Statuto dei Lavoratori).

SCHEDE RIEPILOGATIVE DEI CONTENUTI

SCHEDA 01

RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - RSA

REQUISITI PER LA COSTITUZIONE

- unità produttiva con **più di 15 dipendenti**
- e con **almeno 8 iscritti** ad un'unica organizzazione
- i **lavoratori a tempo parziale** si computano come unità intere a prescindere dalla durata della prestazione lavorativa

ART.15
ABI

LE UNITA' PRODUTTIVE SONO

- la direzione generale o centrale
- il centro contabile (meccanografico od elettronico)
- il complesso delle dipendenze comunque denominate operanti nell'ambito dello stesso comune

ART.24
ABI

COMPITI

- **svolge l'attività contrattuale in azienda** di concerto con gli organi della Federazione competenti territorialmente e con le Sas di Complesso di riferimento
- **promuove** le adesioni alla Organizzazione

ART.51
FIRST

ORGANI

- Il Congresso
- il Comitato Direttivo
- La Segreteria

ART.52
FIRST

CONGRESSO

- è composto da tutti gli iscritti dell'**unità produttiva**
- viene convocato dal Comitato Direttivo ogni **4 anni** di concerto con la struttura territoriale competente
- deve essere **convocato in via straordinaria se almeno 1/3 degli iscritti lo richiede in forma scritta**
- in caso di carenza di iniziativa, il Congresso viene convocato dalla segreteria territorialmente competente su delibera del proprio organo politico

ART.53
FIRST

ELEZIONE

- il Congresso elegge, a scrutinio segreto, il **Comitato Direttivo della RSA**
- Il numero dei suoi componenti è stabilito dal Congresso secondo criteri di **rappresentatività, funzionalità, specificità professionali, e di parità e di genere**

ART.54
FIRST

RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - RSA

DIRETTIVO

- è l'organo che dà attuazione agli indirizzi deliberati dal Congresso
- elegge al proprio interno e con votazione segreta, il **Segretario Responsabile** e i **componenti di Segreteria** favorendo le specificità professionali e la pari opportunità e di genere
- il Direttivo designa i dirigenti RSA che hanno diritto ad usufruire dei permessi sindacali

ART.55
FIRST

SEGRETERIA

- attua le decisioni assunte dal Direttivo
- informa la segreteria territoriale e la Sas di Complesso delle convocazioni del Direttivo

ART.56
FIRST

PERMESSI A DIRIGENTI RSA

- fino a 200 dipendenti spetta un dirigente per ogni rappresentanza sindacale aziendale, a cui viene riconosciuto **un'ora all'anno** per ciascun dipendente **umentabile ad 1 ora e un quarto**
- un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupino **fino a 3.000 dipendenti** **cui spettano 8 ore mensili aumentabili a 11 ore mensili**
- un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupino **più di 3.000 dipendenti** **cui spettano 8 ore mensili aumentabili a 11 ore mensili in aggiunta al numero minimo di cui al precedente punto**
- **ulteriori 3 giorni all'anno** (2 in caso di aziende operanti in 1 regione o 2 regioni limitrofe) per partecipare alle riunioni dell'Organo di Coordinamento.

ART.17
ABI

RSA Toolkit

CAPITOLO 3

Locali per le RSA

Capitolo 3

Locali per le RSA

(art.27 Statuto dei Lavoratori e art. 21 Accordo ABI)

- Nelle unità produttive **con almeno 200 lavoratori**, la Direzione aziendale competente pone **permanentemente a disposizione** delle RSA per l'esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
- Nelle unità produttive con un numero di lavoratori **inferiore a 200**, le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ogniqualvolta ne facciano **richiesta con breve preavviso**, di un locale idoneo per le loro riunioni.

RSR TOOLKIT

CAPITOLO 4

Diritto di assemblea

Capitolo 4

Diritto di assemblea

(art.20 Statuto dei Lavoratori)

➤ **Assemblee del personale** (art.26 Accordo ABI)

1. Nelle **unità produttive con più di 15 dipendenti** i lavoratori hanno diritto di riunirsi, durante o fuori l'orario di lavoro nei limiti di **10 ore annue** per le quali viene conservata la normale retribuzione.
2. **Le riunioni possono riguardare** la generalità dei lavoratori occupati nell'unità produttiva o gruppi di essi e **sono indette**, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale, nonché su materie attinenti al rapporto di lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate alla Direzione aziendale competente **con un preavviso di almeno 48 ore**. In **casi urgenti**, tale preavviso può essere abbreviato d'accordo con la Direzione aziendale competente.
3. **L'ora ed il locale della riunione** devono essere preventivamente concordati tra le RSA promotrici della assemblea e la Direzione aziendale competente.
4. **Le riunioni indette durante l'orario di lavoro** possono svolgersi esclusivamente dopo l'intervallo meridiano rispettando le condizioni e i limiti previsti in caso di effettuazione durante l'orario di sportello. **Va comunque assicurato il servizio delle cassette di sicurezza.**
5. **Le riunioni possono svolgersi** presso la Direzione generale o centrale e il centro contabile (meccanografico od elettronico) anche durante l'orario di lavoro antimeridiano a condizione che le riunioni medesime:
 - si svolgano in locali diversi da quelli aperti al pubblico;
 - non incidano sulla operatività dello sportello ove la Direzione generale centrale svolga anche funzioni di Direzione di sede.

➤ **Assemblee in orario di sportello** (art.27 Accordo ABI)

- Nelle **unità produttive** con orario di sportello **superiore alle 5 ore con utilizzo totale o parziale del periodo eccedente le 5 ore dopo l'intervallo meridiano** le RSA hanno facoltà di indire assemblee in concomitanza con l'orario di sportello pomeridiano.
- Dette assemblee dovranno avere durata **non inferiore ad 1 ora ciascuna** e coprire integralmente l'orario di sportello *(tranne nei casi in cui le assemblee riguardino succursali nelle quali il termine dell'orario di sportello si protragga oltre le ore 17.00 e a condizione che sia assicurata dai lavoratori delle succursali interessate l'operatività dello sportello per tutto l'orario di apertura dello stesso)*.
- **Tale facoltà può essere esercitata in ogni unità produttiva nel limite massimo di tre volte l'anno per ogni sigla stipulante il presente accordo.**

Tale previsione non riguarda le riunioni indette esclusivamente per gruppi di lavoratori la cui attività non risulti indispensabile ai fini della regolare operatività dei servizi di sportello e sempreché dette riunioni possano svolgersi in locali diversi da quelli aperti al pubblico.

- Le RSA dovranno comunicare alla Direzione aziendale competente, con un **minimo di 3 giorni lavorativi interi di preavviso**, la data proposta per lo svolgimento dell'assemblea e la sua durata, anche al fine di un'adeguata informativa all'utenza da parte della Direzione aziendale competente. In casi eccezionali e di particolare urgenza tale preavviso può essere ridotto, d'accordo con la Direzione aziendale competente, **purché siano sempre salvaguardate le esigenze di informativa all'utenza.**
- **Dette assemblee non potranno comunque coincidere con:**
 - ✓ **il giorno 27 di ciascun mese** (o la giornata lavorativa immediatamente precedente, laddove il giorno 27 sia non lavorativo) ovvero, laddove risulti più utile ai fini del pagamento degli stipendi e delle pensioni, quell'altro giorno del mese che a tali fini sarà individuato aziendalmente per le unità produttive interessate;
 - ✓ **la fine del mese** (o il giorno lavorativo immediatamente successivo, laddove detta giornata sia non lavorativa) ovvero altro giorno del mese individuato aziendalmente per le unità produttive interessate;
 - ✓ **gli ultimi 2 giorni** utili ai fini della riscossione delle imposte a mezzo autotassazione.

➤ **Partecipazione alle assemblee di dirigenti esterni**
(Art.28 Accordo ABI)

- **Alle assemblee possono partecipare, in numero complessivamente non superiore 2:**
 - dirigenti sindacali facenti parte degli organi direttivi, ai vari livelli territoriali, delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo che abbiano costituito proprie RSA;

- segretari dell'organo di coordinamento cui fa capo la RSA promotrice dell'assemblea.
- **I nominativi e le qualifiche dei predetti 2 dirigenti sindacali** dovranno essere preventivamente comunicati per iscritto dalla RSA che ha indetto la riunione, alla Direzione aziendale competente.
- I dirigenti delle RSA promotrici delle riunioni sono tenuti ad assumere tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire alla Direzione aziendale competente un regolare ed ordinato svolgimento delle riunioni.

➤ **Assemblee nelle unità produttive di minori dimensioni**
(Art.29 Accordo ABI)

1. Unità produttive che occupino da 8 a 15 dipendenti:

i lavoratori possono riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue (per le quali viene conservata la normale retribuzione) e nel rispetto di quanto previsto ***all'art. 26, comma 2 – 3 – 4 - 5, ed all'art. 27 e relativa nota a verbale.***

Le riunioni di cui sopra sono indette, **singolarmente o congiuntamente**, dai sindacati territorialmente competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Alle riunioni può partecipare, per ciascuna delle organizzazioni sindacali promotrici, **un dirigente sindacale esterno**, previa comunicazione scritta del suo nominativo e qualifica, da parte di detta organizzazione, alla Direzione aziendale competente: tale dirigente va designato dalla organizzazione stessa nell'ambito dei componenti i propri organi direttivi al competente livello territoriale, ovvero fra i segretari dell'organo di coordinamento delle proprie RSA presso l'impresa interessata.

2. Unità produttive che occupino da 3 a 7 dipendenti:

possono partecipare, **nel limite di 5 ore annue**, alle assemblee indette presso l'unità produttiva più vicina presso la quale l'assemblea stessa sia indetta a norma del presente accordo, assicurando comunque l'operatività degli sportelli.

3. Unità produttive che occupino fino a 2 dipendenti:

i dipendenti possono partecipare, **nei limiti di 5 ore annue e di 2 volte l'anno**, alle assemblee **nella unità produttiva più vicina presso la quale l'assemblea stessa sia indetta** a norma del presente accordo.

DICHIARAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

- Le organizzazioni sindacali dei lavoratori confermano che - secondo le assicurazioni già, a suo tempo, fornite al riguardo - le RSA, nell'esercizio della facoltà di stabilire, con il dovuto preavviso, la data per la convocazione di assemblee durante l'orario di lavoro, non mancheranno di tenere nella dovuta considerazione quelle esigenze di servizio di carattere obiettivo e non differibili che venissero prospettate dalle Direzioni aziendali competenti ai fini di un breve differimento della data stessa.

- Le organizzazioni sindacali dei lavoratori confermano, altresì, che, come già di fatto praticato in passato, continueranno ad adottare i criteri atti ad assicurare comunque, anche nel corso delle assemblee del personale, i presidi relativi alla sicurezza dell'impresa e funzionalità degli impianti.

RSAToolkit

CAPITOLO 5

Permessi per il C.I.A

Capitolo 5

Permessi per la Contrattazione Integrativa Aziendale

(accordo ABI 31 marzo 2015)

- verranno concessi appositi permessi retribuiti ai lavoratori per partecipare agli incontri per la stipulazione dei contratti integrativi aziendali;
- i lavoratori designati a fruire dei permessi devono essere preventivamente indicati, dalle organizzazioni sindacali di appartenenza, all'impresa per la quale si svolgono le trattative (con invio di copia della comunicazione alle imprese dalle quali dipendono i lavoratori interessati).

RSR Toolkit

CAPITOLO 6

Diritto di affissione

Capitolo 6

Diritto di affissione (Albi sindacali)

(Art.20 Accordo ABI e Art.25 statuto dei lavoratori)

Presso ciascuna unità produttiva vengono messi a disposizione delle organizzazioni sindacali appositi albi in posti accessibili a tutti i lavoratori, per l'affissione di comunicati a firma delle segreterie nazionali o provinciali delle organizzazioni sindacali, ***singolarmente o fra loro collegate.***

Detti comunicati devono riguardare materie d'interesse sindacale e attinenti al rapporto di lavoro.

Il testo dei comunicati deve essere tempestivamente portato a conoscenza delle Direzioni aziendali competenti.

Le imprese provvederanno – ove tecnicamente possibile e definendo le relative modalità attuative – all'istituzione di una bacheca elettronica.

RSR TOOLKIT

CAPITOLO 7

Organi di coordinamento

Organo di Coordinamento

COSTITUZIONE

(art. 17 Accordo ABI)

Quando nella stessa azienda risultino costituite più RSA della medesima organizzazione sindacale, le stesse possono istituire un proprio **organo di coordinamento**.

La costituzione dell'organo di coordinamento va comunicata, per il tramite dell'organizzazione sindacale di appartenenza, alla Direzione aziendale competente mediante lettera raccomandata a.r. con le firme:

- di **non meno di 8 componenti** la rappresentanza stessa per la RSA;
- dei **componenti la segreteria** dell'organo di coordinamento.

Le rappresentanze sindacali aziendali durano in carica il tempo previsto dagli Statuti delle rispettive Organizzazioni sindacali, e comunque per un massimo di quattro anni, trascorso il quale la comunicazione di cui al comma precedente deve essere rinnovata.

SEGRETARI O.D.C. E RELATIVI PERMESSI SINDACALI

(art. 17 Accordo ABI)

Ai dirigenti RSA, oltre a quanto già previsto relativamente ai permessi sindacali, sono concessi **permessi retribuiti nella misura di 3 giorni all'anno (2 giorni all'anno nel caso di imprese che operino nell'ambito di una sola regione o di due regioni limitrofe)** per la partecipazione alle riunioni dell'organo di coordinamento.

Ai dirigenti di cui sopra che siano **anche preposti alle segreterie degli organi di coordinamento** sono concessi, in sostituzione di quanto sopra previsto, permessi retribuiti nei limiti di:

- **un segretario** per ciascun organo di coordinamento costituito nell'ambito di un'impresa che occupi complessivamente fino a 1.000 dipendenti **a cui spettano 15 ore mensili**;

- **due segretari** per ciascun organo di coordinamento costituito nell'ambito di un'impresa che occupi complessivamente da 1.001 a 3.000 dipendenti **a cui spettano 19 ore mensili**
- **tre segretari** per ciascun organo di coordinamento costituito nell'ambito di un'impresa che occupi complessivamente più di 3.000 dipendenti **a cui spettano 25 ore mensili**

I dirigenti delle RSA hanno, inoltre, diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale in misura **non inferiore a 8 giorni all'anno**.

Le richieste di permessi devono essere presentate per iscritto alla **Direzione aziendale competente**, tramite le rispettive RSA, **di regola 24 ore prima per i permessi retribuiti e 3 giorni prima per i permessi non retribuiti**.

I nominativi dei dirigenti le rappresentanze sindacali aziendali e segretari degli organi di coordinamento e relative variazioni debbono essere segnalati dalle OO.SS. alla Direzione aziendale competente mediante lettera raccomandata a.r.

La segnalazione di cui sopra esplica ha effetto a far tempo dalla data in cui risulta pervenuta alla Direzione aziendale la relativa lettera raccomandata a.r.

SEGRETARI DEGLI ORGANI DI COORDINAMENTO E CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

(art. 18 Accordo ABI)

- In caso di trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., **il segretario dell'organo di coordinamento** in organico presso un'unità operativa/produttiva ceduta può chiedere di essere assegnato ad una diversa unità operativa/produttiva della società cedente.
- Tale richiesta – limitata comunque ad un solo segretario di organo di coordinamento per ciascuna unità operativa/produttiva e per ciascuna organizzazione sindacale – accompagnata dal “benestare” all'accoglimento formulata dalla segreteria nazionale dell'organizzazione sindacale di appartenenza sarà accolta; tale benestare non integra la fattispecie prevista dall'art. 22 della l. n. 300 del 1970 che riguarda, unicamente, il nulla osta per il trasferimento di dirigenti di RSA.
- L'interessato dovrà essere riconfermato, in sostituzione di altro dirigente RSA, nella unità produttiva di destinazione nel ruolo di dirigente RSA nonché in quello di dirigente di organo di coordinamento (da confermare nel “benestare” dell'organizzazione di appartenenza).
- L'assegnazione, considerata la volontarietà della stessa, non comporterà l'applicazione dei trattamenti contrattualmente previsti per la mobilità territoriale.
- Qualora non ricorrano gli elementi contenuti nei punti che precedono, l'interessato seguirà la cessione dell'unità operativa/produttiva di appartenenza sulla base della normativa in materia.

DISTACCHI DEI SEGRETARI DEGLI ORGANI DI COORDINAMENTO

(art. 19 Accordo ABI)

- Fermo quanto previsto dall'art. 17, nei gruppi bancari che occupino almeno 3.500 dipendenti, è riconosciuta a ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente accordo, a condizione che abbia costituito l'organo di coordinamento almeno presso una delle imprese del gruppo, la possibilità di distaccare a tempo pieno segretari degli organi di coordinamento nel rispetto, a far tempo dal 1° gennaio 2011, della tabella che segue:

DISTACCHI A TEMPO PIENO DEI SEGRETARI DEGLI ORGANI DI COORDINAMENTO PER CIASCUN GRUPPO			
Numero dipendenti del gruppo	LIVELLI DI RAPPRESENTATIVITÀ		
	3 – 5%	oltre 5% e fino al 10%	oltre il 10%
da 3.500 a 7.000	0	0	1
da 7.001 a 10.000	0	1	2
da 10.001 a 20.000	0	2	3
da 20.001 a 35.000	1	2	4
oltre 35.000	1	2	5

- I segretari di organo di coordinamento distaccati a tempo pieno secondo le previsioni che precedono **devono far parte della delegazione sindacale di gruppo**.
- I distacchi di cui sopra saranno riconosciuti annualmente tenendo conto dell'organico complessivo e dei livelli di rappresentatività sindacale presso ciascun gruppo bancario al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
- Tali dati verranno tempestivamente forniti da ciascuna capogruppo interessata ai rispettivi organismi sindacali e alle relative segreterie nazionali, nonché, per conoscenza, all'ABI.

RSAS TOOLKIT

CAPITOLO 8

Sas di Complesso

SAS di Complesso

COSTITUZIONE

(art.57 regolamento First Cisl)

Nelle aziende con più RSA viene costituita la SAS di Complesso.

Le Sas di Complesso possono essere:

- **Nazionali:** con RSA costituite in più di una Regione/Macroregione;
- **Regionali/Macroregionali:** con RSA costituite in più territori di una sola Regione/Macroregione;
- **Territoriali:** con RSA costituite in un solo Territorio.

Esse fanno riferimento, per quanto riguarda le politiche contrattuali di secondo livello, all'Esecutivo Nazionale e al Settore di riferimento; per tutte le altre materie alle strutture politiche FIRST che sono:

- **Nazionale:** per le Sas di Complesso nazionali Regionale/Macroregionale: per le Sas di Complesso Regionali/Macroregionali;
- **Territoriale:** per le Sas di Complesso Territoriali.

Le Sas di Complesso costituite presso Società Europee sono assimilate alle Sas di Gruppo.

COMPITI

(art.58 regolamento First Cisl)

Sono compiti della SAS di Complesso:

- favorire e promuovere lo sviluppo delle RSA di concerto con le strutture territorialmente competenti;
- rappresentare la Federazione in azienda;
- predisporre e gestire le vertenze aziendali con particolare riferimento alla contrattazione integrativa aziendale;

- coordinare l'attività delle varie RSA al fine di dare alla presenza della Federazione organicità e coerenza politica;
- definire, con gli Esecutivi Regionali/Macroregionali, così come previsto dall' art 48 dello Statuto First 2° comma, le modalità per sostenere le iniziative di crescita associativa, in particolare dove è presente il designato aziendale nel Consiglio Generale Regionale/Macroregionale.

SEDE

(art.59 regolamento First Cisl)

La SAS di Complesso elegge, di norma, il proprio domicilio presso la sede della struttura territorialmente competente della località ove è stabilita la direzione generale o centrale dell'Azienda.

ORGANI

(art.60 regolamento First Cisl)

Sono organi della SAS di Complesso:

- il Congresso;
- l'Organo di Coordinamento;
- il Direttivo;
- la Segreteria.

CONGRESSO

(art.61 regolamento First Cisl)

Il Congresso è formato dai delegati eletti in ciascuna RSA, **garantendo per le Alte Professionalità e Dirigenti quanto previsto dall' art. 11 dello Statuto First.**

Esso **elegge il Direttivo aziendale** ed i **delegati** di spettanza al Congresso Nazionale First qualora non presente il Gruppo, e si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni.

È convocato dal Direttivo stesso che ne fisserà modalità di svolgimento e data di effettuazione di concerto con la Federazione nazionale sulla base di un Regolamento tipo emanato dal Consiglio Generale della Federazione. In difetto o in caso di nuova costituzione è convocato dalla Segreteria Nazionale.

ORGANO DI COORDINAMENTO

(art.62 regolamento First Cisl)

L'Organo di Coordinamento è composto dai Segretari delle RSA con diritto a permesso e, qualora non ne facciano già parte, dai componenti il Direttivo della SAS di Complesso, e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione della Segreteria della SAS di Complesso.

CONVOCAZIONI

(art.63 regolamento First Cisl)

Delle **convocazioni del Direttivo della SAS di Complesso nazionali** e i relativi **Organi di Coordinamento** dovrà essere informata la Segreteria nazionale e il Settore di riferimento.

Delle convocazioni del **Direttivo delle SAS di Complesso Regionali e Territoriali** dovrà essere informato il Settore di riferimento.

DIRETTIVO

(art.64 regolamento First Cisl)

Il numero dei componenti il Direttivo della SAS di Complesso è stabilito dal Congresso garantendo:

- la rappresentatività delle Alte Professionalità e Dirigenti così come previsto dall' art. 11 dello Statuto First;
- la rappresentatività di parità e di genere e giovani/under 35 secondo quanto previsto dall' art. 4 – 2° e 3° comma del presente Regolamento, e secondo criteri di funzionalità;
- qualora non venissero rispettate le previsioni di cui all' art. 4 comma 2° del presente Regolamento e all' art. 11 dello Statuto First, è necessario procedere alle relative designazioni indicate dal Presidente del Congresso. Tali designazioni non incrementano la base per il relativo calcolo.
- **La composizione del Direttivo può variare da un minimo di 11 ad un massimo di 60 componenti; in ogni caso non può superare il 70% del numero dei Segretari RSA con diritto a permesso.**
- **È opportuno che in esso siano rappresentati il più possibile le RSA geograficamente dislocate sul territorio.**

RSA FINO A DIECI (10)

(art.65 regolamento First Cisl)

Quando il numero dei Segretari RSA con diritto a permesso **non è superiore a 10**, l'Organo di Coordinamento sostituisce il Direttivo della SAS di Complesso e pertanto **non si effettuerà il Congresso.**

L'Organo di Coordinamento elegge il Segretario Responsabile e i componenti di Segreteria.

COMPITI

(art.66 regolamento First Cisl)

Il Direttivo della SAS di Complesso decide le linee di attuazione degli indirizzi deliberati dal Congresso, nell'ambito delle linee di politica sindacale e organizzativa stabilite dalla Federazione nazionale.

Il Direttivo della SAS di Complesso elegge, al proprio interno, il **Segretario responsabile** e gli altri **componenti della Segreteria** in misura non superiore a:

- **2** componenti per le Sas di Complesso **fino a 500 iscritti** (*300 iscritti per le Sas di Complesso non appartenenti ad aziende Abi*);
- **4** componenti per le Sas di Complesso **da 501 a 1000 iscritti** (da 301 a 1000 iscritti per le Sas di Complesso non appartenenti ad aziende Abi);
- **6** componenti per le Sas di Complesso **da 1001 a 3000 iscritti**;
- **8** componenti per le Sas di Complesso con **oltre 3000 iscritti**;

tenendo conto di criteri di rappresentatività, specificità professionali e funzionalità e:

- favorendo la presenza di dirigenti sindacali con età **inferiore a 46 anni**;
- prevedendo la presenza di **almeno un componente del genere meno rappresentato**, salvo il caso di segreterie complessivamente composte in numero superiore a **5**, per le quali la presenza del sopracitato genere, dovrà essere almeno di **2**.

Il numero di iscritti da utilizzare per le previsioni del comma precedente è quello rilevato ai fini della celebrazione del Congresso della Sas di Complesso.

Il Direttivo della Sas di Complesso approva:

- le **piattaforme rivendicative** e le ipotesi di accordi aziendali di volta in volta stipulati nell'ambito delle politiche contrattuali che gli competono;
- il **preventivo ed il rendiconto** dell'utilizzo delle libertà sindacali a disposizione della struttura predisposti dalla Segreteria;
- **ratifica** inoltre il preventivo ed il rendiconto delle risorse finanziarie predisposti dalla Segreteria.

Il Direttivo della SAS di Complesso nomina al proprio interno, su proposta della Segreteria:

- il **referente aziendale** Donne, Politiche di Parità e di Genere che dovrà raccordarsi anche con il Responsabile nazionale;
- il **referente** delle Alte Professionalità e Dirigenti;
- il **referente** per gli esodati, ove presenti.

Il Direttivo designa: il quadro sindacale nell'organo territoriale congressualmente previsto **dall' art. 44 lettere f) g) h) del Regolamento di attuazione dello statuto First.**

La Segreteria, di concerto con le RSA, può proporre al Direttivo, laddove le dimensioni territoriali lo giustifichino, la nomina di **coordinatori di area**, per migliorare il raccordo tra RSA e la segreteria della Sas di Complesso e per favorire un più stretto rapporto con le Strutture Territoriali e Regionali/Macroregionali

SEGRETERIA

(art.67 regolamento First Cisl)

La Segreteria della Sas di Complesso:

- **attua** le decisioni assunte dal Direttivo;
- **organizza** la propria attività assegnando al suo interno compiti certi e valorizzando gli apporti specialistici;
- **può avvalersi** anche di componenti del Direttivo per l'espletamento delle varie attività e per il raggiungimento dei propri obiettivi.

ROTAZIONI

(art.68 regolamento First Cisl)

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, **il periodo corrispondente a tre mandati congressuali (dodici anni)** costituisce per i Segretari Responsabili delle Sas di Complesso, che fanno riferimento alla Federazione Nazionale, **il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica.**

INCORPORAZIONI

(art.69 regolamento First Cisl)

In caso di modifiche di strutture per effetto di fusioni aziendali “per incorporazione”, il direttivo della SAS dell'azienda incorporante viene da subito integrato da un numero di componenti designati dal direttivo della Sas dell'azienda incorporata **calcolati in modo proporzionale al livello di rappresentatività delle aziende oggetto di fusione.**

RSAS
TOOLKIT

CAPITOLO 9

Sas di Gruppo

Capitolo 9

SAS di Gruppo

COSTITUZIONE

(art.70 regolamento First Cisl)

Ove, nell'ambito dello stesso Gruppo, siano costituite più SAS di Complesso o RSA unica viene costituita la SAS di Gruppo.

Le Sas di Gruppo fanno riferimento, per quanto riguarda le politiche contrattuali di secondo livello, all' Esecutivo Nazionale e ai Settori interessati. Per tutte le altre materie le Sas di Gruppo fanno riferimento alla Federazione Nazionale.

La Sas di Gruppo ha il compito di:

- rappresentare la Federazione nel Gruppo;
- predisporre e gestire le vertenze e la contrattazione di Gruppo.

ORGANI

(art.71 regolamento First Cisl)

Sono organi della Sas di Gruppo:

- il Congresso;
- il Comitato Direttivo (di seguito Direttivo);
- la Segreteria.

CONGRESSO

(art.72 regolamento First Cisl)

Il Congresso è formato dai delegati eletti in ciascuna RSA appartenente alle società del Gruppo, garantendo per le Alte Professionalità e Dirigenti quanto previsto dall' art. 11 dello Statuto First.

È convocato dal Direttivo che ne fisserà modalità di svolgimento e data di effettuazione, di concerto con la Federazione nazionale, sulla base di un Regolamento tipo emanato dal

Consiglio Generale. In difetto o in caso di nuova costituzione, è convocato dalla Segreteria Nazionale.

Esso elegge il Direttivo di Gruppo ed i delegati di spettanza al Congresso Nazionale e si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni.

DIRETTIVO

(art.73 regolamento First Cisl)

Il Direttivo di Gruppo è composto da:

- i Segretari Responsabili delle Sas di Complesso o di RSA (se unica) di tutte le aziende appartenenti al Gruppo;
- un numero di eletti pari almeno ad una volta e mezzo i componenti di diritto.

Il numero complessivo dei componenti del Direttivo di Gruppo non può essere **inferiore a** numero **venti** (20), **dodici** (12) per il comparto assicurativo, né **superiore a**:

- quarantacinque (45) fino a 15 aziende con RSA costituite;
- sessanta (60) da 16 a 25 aziende con RSA costituite;
- novanta (90) oltre 25 aziende con RSA costituite;

salvo deroga concessa dalla Segreteria Nazionale, garantendo la rappresentatività delle Alte Professionalità e Dirigenti così come previsto dall' art 11 dello Statuto First, la rappresentatività di parità e di genere e giovani/under 35 secondo quanto previsto dall' art. 4 – 2° e 3° comma del presente Regolamento e secondo criteri di funzionalità.

Qualora non venissero rispettate le previsioni di cui all' art 4 comma 2° del presente Regolamento (quote di genere e giovani) e all' art. 11 dello Statuto First (convocazione del congresso nazionale), è necessario procedere alle relative designazioni indicate dal Presidente del Congresso. Tali designazioni non incrementano la base per il relativo calcolo.

COMPITI

(art.74 regolamento First Cisl)

Il Direttivo di Gruppo elegge il Segretario Responsabile ed i componenti di Segreteria nel numero massimo di:

- **quattro** (4) componenti per le Sas di Gruppo fino a 2000 iscritti;
- **sei** (6) componenti per le Sas di Gruppo da 2001 a 5000 iscritti;
- **otto** (8) componenti per le Sas di Gruppo con oltre 5000 iscritti;

tenendo conto di criteri di rappresentatività, specificità professionali e funzionalità e:

- **favorendo** la presenza di dirigenti sindacali con età inferiore a 46 anni;

- **prevedendo** la presenza di almeno un componente del genere meno rappresentato, salvo il caso di segreterie complessivamente composte in numero superiore a cinque (5), per le quali la presenza del sopracitato genere, dovrà essere almeno di due (2).

Il Direttivo di Gruppo approva:

- le piattaforme rivendicative e le ipotesi di accordi di volta in volta stipulati, nell'ambito delle politiche contrattuali che gli competono;
- il preventivo ed il rendiconto dell'utilizzo delle libertà sindacali a disposizione della struttura predisposti dalla Segreteria.

Ratifica inoltre il preventivo ed il rendiconto delle risorse finanziarie.

Il Direttivo di Gruppo nomina al suo interno:

- il referente Donne, Politiche di Parità e di Genere che dovrà raccordarsi anche con il Responsabile nazionale;
- il referente delle Alte Professionalità e Dirigenti.

Esso nomina inoltre il referente per gli esodati, ove presenti.

Il Direttivo di Gruppo definisce i criteri di composizione della delegazione trattante, coinvolgendo, di norma, i Segretari Responsabili SAS delle Aziende.

SCADENZA ORGANI

(art.75 regolamento First Cisl)

Gli organi delle SAS di Complesso e di gruppo devono avere una scadenza temporalmente coincidente con la stagione congressuale ordinaria categoriale e confederale. A questa scadenza si dovranno uniformare tutte le strutture indipendentemente dalla data di costituzione e/o rinnovo delle stesse.

RSAA
TOOLKIT

Capitolo 10
Modulistica

Capitolo 10

MODULISTICA

COSTITUZIONE R.S.A.



RACCOMANDATA A/R

**Spett.le
Ufficio del Personale**

e p.c.

**Spett.le
Segreteria Nazionale FIRST-CISL
Via Modena, 5
00184 ROMA**

OGGETTO: Costituzione R.S.A.

In allegato, Vi trasmettiamo copia del verbale di costituzione della nuova R.S.A. FIRST-CISL
della Banca _____

Filiale/Ufficio di _____

Il/la Signor/a _____

è stato/a nominato/a Segretario della R.S.A. FIRST-CISL., con diritto ad usufruire dei permessi
per lo svolgimento dell'attività sindacale come previsto dai vigenti accordi.

Distinti saluti.

Data

Allegato verbale di costituzione r.s.a.

LA SEGRETERIA TERRITORIALE

**VERBALE DI COSTITUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA
SINDACALE AZIENDALE FIRST-CISL**

I sottoscritti dipendenti della Banca _____
dichiarano di aver costituito la Rappresentanza Sindacale Aziendale della FIRST-CISL, ai sensi e
per gli effetti della legge 20 maggio 1970 n. 300, presso:

N°	cognome	nome	firma

Data _____

firma _____

**Nota bene: per la validità della costituzione occorrono le adesioni e le
firme di almeno 8 (otto) lavoratori della stessa unità produttiva.**

COSTITUZIONE ORGANO DI COORDINAMENTO



RACCOMANDATA A/R

**Spett.le
Ufficio del Personale**

**e p.c.
Spett.le
Segreteria Nazionale FIRST-CISL
Via Modena, 5
00184 ROMA**

OGGETTO: Costituzione Organo di Coordinamento

L'anno, il giorno del mese di, si sono riuniti i sottoelencati dirigenti delle RSA della FIRST-CISL per procedere alla costituzione dell'Organo di Coordinamento - O.d.C. della Banca..... in conformità alle prescrizioni della Legge 300/70.

I segretari dell'Organo di Coordinamento sono i Sigg:

.....
.....
.....
.....
.....

Il Segretario Responsabile dell'O.d.C. è il Sig.:

.....

Distinti saluti.

Segretario O.d.C.

Data

LOCALI per la RSA



Spett.le Banca
.....
.....

OGGETTO: Locali per la RSA

Ai sensi e per gli effetti della Legge 300/1970 si richiede la messa a disposizione di idoneo locale per l’esercizio delle funzioni sindacali di questa RSA.

Distinti saluti.
.....(città).....,
.....(data).....

RSA FIRST-CISL

Banca

Data

RICHIESTA BACHECA



Spett.le Banca

.....

.....

OGGETTO: Richiesta Bacheca

Ai sensi e per gli effetti della Legge 300/1970 si richiede la predisposizione di una bacheca, per l'esercizio delle funzioni sindacali di questa RSA, allo scopo di poter affiggere i comunicati e/o ogni altra informativa di interesse sindacale.

Distinti saluti.

RSA FIRST-CISL

.....(città).....,(data).....



Federazione Nazionale

Via Modena, 5 - 00184 Roma / 064746351
info@firstcisl.it / www.firstcisl.it